

Per i reati ante 8 settembre 2015 norme sulle frodi IVA non disapplicabili

Sulla confisca in rapporto alla L. 244/2007, il divieto di retroattività riguarda solo la condotta illecita e non l'acquisizione di beni vincolati

/ Stefano COMELLINI

Nel solco della pronuncia della Corte di Giustizia europea relativa alla causa [C-42/17](#), la Cassazione – con la sentenza n. 9494 depositata ieri – ha ribadito il divieto di retroattività *in peius* per la prescrizione delle gravi frodi IVA antecedenti alla c.d. sentenza *Taricco* dell'8 settembre 2015 (causa [C-105/14](#)).

La pronuncia riguarda una complessa vicenda relativa ad un'associazione a delinquere al fine di compiere una serie indeterminata di operazioni illecite in danno dell'Erario e dell'Unione europea così da integrare i **reati-fine** di cui agli artt. 2 ("dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") e 8 ("emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti") del DLgs. 74/2000 e 640-*bis* c.p. ("truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche").

In sintesi, l'associazione, avvalendosi di "cartiere", consegnava a una ditta collegata **false fatturazioni** di vendita di prodotti vitivinicoli e denaro contante messo a disposizione da finanziatori organici alla criminalità organizzata. La ditta, ricevute le false fatture, le utilizzava sia a fini fiscali sia per ottenere contributi comunitari, mentre il denaro contante era destinato a bonifici in favore delle "cartiere" per occultare le fittizie operazioni di vendita con apparenti pagamenti del prezzo di acquisto.

I temi di particolare interesse della sentenza sono sostanzialmente due: il regime della prescrizione delle gravi frodi IVA e la confisca per equivalente nella materia penaltributaria.

Riguardo al primo tema, si ricorda che con la sentenza citata sentenza *Taricco*, la Grande Sezione della Corte di Giustizia obbligava i giudici nazionali a disapplicare – con effetti *in malam partem* – le disposizioni del codice penale che disciplinano i limiti massimi all'aumento del termine di prescrizione dei reati relativi alle frodi gravi nel settore dell'IVA (artt. 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p.). Secondo la Corte UE, infatti, esse contrastano con quanto previsto, con efficacia diretta, all'art. 325 TFUE perché **ostacolo** a misure efficaci e dissuasive a tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

A fronte di variegata reazioni della dottrina e della giurisprudenza, è intervenuta, come ricorda la sentenza in esame, la Corte Costituzionale con l'ordinanza n. [24/2017](#) che, giudicando l'**obbligo di disapplicazione** *in malam partem* della normativa italiana imposto dalla Corte Ue incompatibile con i principi costituzionali di legalità (nei suoi corollari dell'irretroattività sfavorevole, della determinatezza e della prevedibilità della leg-

ge penale) e di separazione dei poteri, ha chiesto alla stessa Corte Ue di pronunciarsi nuovamente sull'interpretazione dell'art. 325 TFUE alla luce dell'identità costituzionale nazionale propria del diritto Ue *ex art.* 4 par. 2 TUE.

Così sollecitata, la Corte di Giustizia, con la sentenza del 5 dicembre 2017, (causa pregiudiziale C-42/17) ha precisato che l'obbligo di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, *ex art.* 325 TFUE come interpretato nella sentenza *Taricco*, deve cedere il passo al **principio di legalità** in materia penale, previsto all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue nonché all'art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Ne consegue, per la Corte europea, che se i giudici penali italiani dovessero ritenere che l'applicazione dell'art. 325 TFUE, letto alla luce della sentenza *Taricco*, comporti una violazione del principio di legalità, in ragione di un difetto di precisione della norma applicabile ovvero a causa dell'applicazione retroattiva di una disciplina peggiorativa per l'imputato, essi saranno tenuti, innanzitutto, a **impedire** tale violazione, anche se questo comporti l'inosservanza degli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e fatta, comunque, salva la responsabilità del legislatore per non avere approntato una normativa adeguata alla protezione di detti interessi. In ogni caso, la violazione del principio di legalità può verificarsi solo se si ritiene, come è nel diritto interno, la prescrizione un istituto di diritto sostanziale.

Il legislatore è intervenuto con la L. n. 103/2017

Proprio in questi termini si è orientata la sentenza in esame che, nell'annullare l'opposta decisione della Corte di merito (peraltro antecedente all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 24/2017), ha fissato il principio per cui ai reati tributari commessi prima della sentenza *Taricco* (8 settembre 2015), stante il menzionato divieto di retroattività, continua ad applicarsi integralmente la **normativa interna** sulla prescrizione.

Tuttavia, occorre ricordare che con la legge n. 103/2017, il legislatore è intervenuto – con una previsione di portata generale – in materia di sospensione del corso della prescrizione, estendendola, per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore, anche al periodo previsto per il **deposito della sentenza** di primo grado e di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo che definisce il grado successivo (art. 159 comma 2 c.p.). Il

che, in considerazione dei termini massimi previsti per tale causa di sospensione, prolunga di molto, anche per i reati tributari, il corso della causa estintiva.

Per il secondo profilo – la **confisca per equivalente** conseguente ai reati tributari – la Corte riprende principi ormai univoci nella sua giurisprudenza. Si afferma così che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di reato tributario può essere applicato anche ai beni acquistati dall'indagato/imputato prima dell'entrata in vigore dell'art. 1 L. 24 dicembre 2007 n. 244 perché il divieto di retroattivi-

tà riguarda solo il tempo della condotta illecita e non quello di acquisizione di beni vincolati (Cass. n. [25490/2014](#)).

Inoltre, il detto vincolo può riguardare i beni di una persona giuridica quando essa costituisce lo **schermo fittizio** delle attività e delle disponibilità dell'amministratore autore del reato (SS.UU n. [10561/2014](#)).

Da ultimo, stante la sua natura sostanzialmente penale, non può essere disposta la confisca per equivalente a fronte della dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (SS.UU. n. [31617/2015](#)).